

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)

Prof. Alberto Monti Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente sul quale era stato revocato l'affidamento concessogli, informava la banca di avere sottoposto il conto corrente ad accertamento tecnico preventivo per il periodo compreso tra la data di accensione del conto e l'ultimo estratto conto disponibile, quello del 4° trimestre del 2009, dal quale erano emerse le seguenti irregolarità: 1) l'addebito di interessi ultralegali non pattuiti; 2) l'applicazione di spese e commissioni non previamente concordate e di interessi su versamenti e prelevamenti con valuta diversa da quella effettiva; 3) la rilevazione di un TAEG sul rapporto superiore al TSU per tutti i trimestri considerati; 4) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori unitamente alle spese e alle commissioni, in modo composto e non semplice.

Concludeva chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente addebitategli, che quantificava in € 8.281,68 secondo una tabella che allegava.

L'intermediario replicava affermando: 1) la legittimità degli addebiti effettuati in quanto conformi alle condizioni pattuite; 2) l'infondatezza delle contestazioni relative al superamento della soglia di usura, precisando che tale verifica deve essere effettuata distintamente per ciascuna delle due tipologie di affidamento concesso, quello fino a 5000 e quello superiore a 5000 euro; 3) che la capitalizzazione trimestrale era avvenuta con le medesime modalità sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non soddisfatto della risposta, il reclamante ha proposto ricorso a questo Arbitro richiamando le proprie richieste formulate in fase di reclamo con le relative motivazioni ed ha rinnovato l'istanza all'intermediario di restituzione degli interessi e delle spese nella misura di € 8.281,68. A fondamento della sua richiesta ha invocato l'accertamento tecnico da lui disposto, che aveva accertato l'applicazione di interessi debitori in misura ultralegale in violazione dell'art. 1284 c.c.; l'addebito di spese per commissioni e spese non previamente concordate e perciò non dovute; interessi su versamenti e prelevamenti con valuta diversa da quella effettiva.

Ha controdedito l'intermediario osservando che gli addebiti contestati dal ricorrente derivano dall'applicazione delle condizioni relative agli interessi, commissioni, spese, giorni di valuta e di disponibilità espressamente stabiliti nei contratti di conto corrente e di affidamento in forma di apertura di credito e di anticipazione su fatture, sottoscritti dal cliente nell'ottobre 2008.

Riguardo agli interessi applicati l'intermediario afferma che dalle verifiche effettuate e documentate mediante il prospetto dei conteggi prodotto non risulta alcun superamento della soglia di usura .

Anche la capitalizzazione degli interessi è avvenuta come da prescrizione di legge sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.

Il resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

IL CASO **DIRITTO** **it**

La doglianza relativa all'addebito di interessi ultralegali non pattuiti risulta parzialmente fondata.

Le verifiche condotte dalla segreteria tecnica hanno evidenziato che con riferimento all'apertura di credito di € 5.000,00 ed al relativo sconfinamento, è emerso un differenziale di 0,5 punti percentuali tra tassi applicati e tassi pattuiti in favore dell'intermediario, per i mesi di aprile e maggio 2009.

Quanto all'apertura di credito di € 20.000 è stata rilevata una sostanziale equivalenza tra i tassi fissi e quelli applicati agli sconfinamenti, con uno scostamento a favore dell'intermediario di 0,65 punti percentuali dal 9.11.2009, ed a favore del cliente di 0,5 punti percentuali dall'1.7.2009.

Risulta infondata l'affermazione che l'intermediario abbia superato con l'addebito di interessi, spese e commissioni il TEG oltre il quale gli interessi sarebbero stati usurari. Il prospetto dei conteggi effettuati dall'intermediario ai fini della verifica della liceità dei tassi applicati in conformità delle istruzioni della Banca d'Italia non evidenzia alcun superamento del tasso soglia.

Dal canto suo il ricorrente non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione secondo la quale l'intermediario avrebbe applicato interessi su prelevamenti e versamenti con valuta diversa da quella effettiva; conseguentemente la relativa contestazione non può essere accolta .

Rimane, però, non giustificato, da parte dell'intermediario l'addebito di alcune voci di spesa che non sono previste nella documentazione contrattuale: si tratta della penale per andamento anomalo per un totale di € 380,04 e delle spese per maggior interesse dare, di € 75,00.

Il motivo di ricorso relativo a quest'ultima questione appare, dunque, fondato e deve essere accolto disponendo che l'intermediario rimborsi al ricorrente la somma complessiva di € 455,00 oltre alle spese del procedimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 455,00 al ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, ed al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

III CASO.it